

Allegato A (Garanzia primo triennio)

APPROVATO con Determina del Commissario Straordinario, prot.n. 6829 del 26/05/2026

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Inerente all'erogazione anticipata del finanziamento di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

PREMESSO

- Che con Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, sono state definiti i termini, i criteri e le modalità attraverso le quali sono individuati i Soggetti ammissibili a finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca che propongano interventi finalizzati alla messa in disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n.1437.
- Che il citato Decreto di cui sopra prevede da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca il riconoscimento ai soggetti gestori delle residenze universitarie di un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse.
- Che con decreto n° _____ del _____ è stato ammesso al finanziamento come da scheda intervento di dettaglio trasmessa dalla Commissione di valutazione di cui all'Allegato 1 del medesimo provvedimento, l'intervento proposto da _____, con sede legale in _____ C.F. _____ (in seguito anche denominato Soggetto Proponente o anche Contraente di polizza o Contraente) con codice domanda _____, Codice Unico di Progetto (CUP) _____ inerente all'immobile sito in _____ (____), per un importo complessivo pari ad euro _____ a valere sulle assegnazioni PNRR di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 26 gennaio 2024 per l'attuazione del PNRR — Missione 4 — Componente 1 — Riforma 1.7 "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti".
- Che l'ammissione al finanziamento di cui sopra è condizionata al soddisfacimento delle prescrizioni disposte dalla Commissione di valutazione e previste dall'atto d'obbligo sottoscritto tra il Soggetto Proponente ed il MUR in data _____, di cui all'art. 11, comma 3, del D.M. n. 481/2024.
- Che ai sensi dell'art.12 del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, il Soggetto Proponente ai fini dell'erogazione anticipata del finanziamento di cui sopra, è tenuto a rilasciare idonea garanzia bancaria o assicurativa, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.
- Che con Determina prot. n. 6829 del 26/06/2026 del Commissario Straordinario è stato lo schema attraverso il quale deve essere rilasciata la garanzia di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO

DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

La banca (o Società), (indicare esatta denominazione ed estremi identificativi) con sede in _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____ c.f. _____ /partita iva _____, autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione nel ramo cauzioni, con provvedimento (indicare gli estremi

dell'autorizzazione), qui di seguito denominata Fideiussore o Garante, in persona del suo legale rappresentante sig./ra....., nato/a il.....a....., giusti i poteri a lui conferiti con, con la presente dichiara irrevocabilmente di costituirsi fideiussore nell'interesse della _____ (Soggetto Proponente), in persona del legale rappresentante sig./ra... nato/a il... a... ed in favore di MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (nel seguito anche denominato MUR o Beneficiario), fino alla concorrenza e secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati.

La polizza fidejussoria avrà durata pari al periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della polizza fino alla scadenza dei 3 anni (o del singolo/singoli anni nel caso di richiesta frazionata) calcolati a partire dalla data di messa a disposizione dei posti letto, a garanzia delle seguenti somme:

€ (/__), pari ai 3/3 dell'importo del contributo - per il primo anno;

€ (/__), pari al 2/3 dell'importo del contributo - per il secondo anno;

€ (/__), pari al 1/3 dell'importo del contributo - per il terzo anno;

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia, ad eccezione dei casi di variazioni soggettive previste all'art.15 comma 1 del Bando DM481/2024.

Il Fideiussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il summenzionato Soggetto Proponente, fino al momento in cui il MUR provvederà a svincolare la presente fideiussione, con apposita dichiarazione. Eventuali proroghe della garanzia richieste dalle parti, potranno essere accordate con apposita appendice di variazione e proroga per il periodo richiesto.

La procedura di incameramento delle somme garantite dalla fidejussione in favore del MUR sarà attivata da quest'ultimo dopo notifica al gestore _____ e, per conoscenza, al Fideiussore _____ dell'accertata violazione delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 per l'ottenimento del contributo economico e conseguente diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di 40 giorni, qualora l'ingiunzione rimanga priva di completo adempimento.

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere all'incameramento delle somme garantite dalla fidejussione in favore del MUR, il fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare all'amministrazione, a prima richiesta scritta recante gli estremi del provvedimento di revoca e senza opporre eccezioni, entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta e senza necessita di alcuna ulteriore comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del Contraente, tutte le somme che il MUR stesso richiederà al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo garantito nel periodo in cui si verifica la richiesta di escussione.

Restano salve le azioni di legge nel caso di pagamenti eseguiti e risultati anche parzialmente non dovuti.

La presente garanzia fideiussoria è valida ed efficace a partire dalla data di erogazione del contributo (che dovrà essere comunicato dal soggetto attuatore alla compagnia tramite Pec o Raccomandata A/R) e avrà durata pari al periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della polizza fino alla scadenza dei 3 anni (o del singolo/singoli anni nel caso di richiesta frazionata) calcolati a partire dalla data di messa a disposizione dei posti letto, ferma restando in ogni caso la permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte del MUR da formalizzare al Fideiussione entro e non oltre 24 mesi dalla suddetta scadenza ossia entro il .../.../..... Svincoli anticipati possono essere autorizzati esclusivamente con apposita comunicazione liberatoria del MUR.

La polizza potrà essere unica per la durata di 3 anni o frazionata in polizze fidejussorie della durata minima di 1 anno da attivarsi in successione fino alla durata di 3 anni.

La nuova garanzia potrà essere rilasciata dalla medesima Compagnia, ed in tal caso la presente polizza si intenderà automaticamente decaduta da ogni effetto, senza necessita di ulteriori comunicazioni da parte del MUR con la sola prova del deposito della garanzia sopra indicata, oppure tramite polizza emessa da altro Assicuratore/Istituto di Credito; in tale ultimo caso il MUR rilascerà apposito benestare allo svincolo della presente polizza.

La mancata consegna da parte del Soggetto Proponente della polizza per il restante periodo di durata dell'accordo tra il Soggetto Proponente ed il MUR (ovvero della polizza di durata 9 anni redatta secondo l'Allegato B) sarà motivo di escussione della presente polizza da parte del MUR medesimo.

Il mancato pagamento dei premi, ivi inclusi quelli di proroga, non può essere opposto al MUR.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il Foro dove ha sede il Beneficiario (MUR).

Laddove contrastanti, le disposizioni previste dal presente testo di garanzia hanno carattere di prevalenza rispetto alle condizioni/formulari di polizza disciplinati esclusivamente i rapporti tra fideiussore e contraente, non opponibili al MUR.

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente Garanzia.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettere raccomandata o tramite pec.

Data e luogo _____

Firma del rappresentante legale della Società assicurativa

Firma e timbro del rappresentante legale del Contraente

Seguono condizioni disciplinanti esclusivamente i rapporti Fideiussore/Contraente.